



**COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

**REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE  
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DEL  
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO**

**APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 06 DEL 22.02.2017**



## **COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO**

### **REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE**

#### **Art. 1 – Premessa**

E' costituito presso la sede municipale del **Comune di Castel San Giorgio**, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile (di seguito Gruppo Comunale), al quale possono aderire tutti i cittadini in possesso dei requisiti specificati al successivo articolo 2, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso nonché, attività di formazione e addestramento nella stessa materia.

Il Gruppo Comunale opererà in collaborazione con tutte le altre organizzazioni di volontariato di protezione civile censite in apposito elenco territoriale presso la Regione Campania, a partire da quelle presenti sul territorio comunale di Castel San Giorgio.

#### **Art. 2 – Requisiti**

Al Gruppo Comunale, costituito presso la casa comunale, possono aderire cittadini di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti:

1. abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
2. abbiano dimora preferibilmente nel Comune di Castel San Giorgio;
3. godano dei diritti civili;
4. non abbiano subito condanne penali, né hanno procedimenti penali in corso.

#### **Art. 3 – Ammissione al gruppo**

L'ammissione al Gruppo Comunale è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale "specializzazione".

#### **Art. 4 – Assicurazione ed equipaggiamento**

Il Comune provvede ad equipaggiare i volontari appartenenti al Gruppo Comunale e ha l'obbligo di assicurarli contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art.4 della L. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione.

#### **Art. 5 – Ruolo del Sindaco**

Il Sindaco ai sensi dell' art.15 della legge 225/92 come modificato dalla Legge n. 100 del 12 luglio 2012, è autorità comunale di protezione civile e assume al verificarsi dell' emergenza sul territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è responsabile unico del Gruppo Comunale ed è garante del rispetto e dell' osservanza del presente regolamento.

#### **Art. 6 – Ruolo e caratteristiche del Coordinatore**

Il Sindaco nomina fra i componenti del Gruppo Comunale - su indicazione dell'Assemblea dei Volontari - un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

### **Art. 7 – Compiti del Sindaco**

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- assicura la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione e soccorso);
- garantisce turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo comunale; indicando altresì capacità e tempi di mobilitazione;
- cura al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predispone apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;
- informa e sensibilizza la popolazione in materia di protezione civile;
- gestisce il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché collabora all'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.
- ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

### **Art. 8 – Formazione dei volontari**

I volontari del Gruppo Comunale possono essere formati ed addestrati secondo le indicazioni programmatiche del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, della Regione, della Provincia e dell'Ufficio Territoriale di Governo competente per territorio, con il supporto di personale di queste amministrazioni e di tutte le Strutture Operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile di cui all'art.11 della legge 225/92 e s.m.i., o di altri tecnici o esperti qualificati in materia che siano ritenuti idonei.

### **Art. 9 – Dipendenze del gruppo comunale**

Il Gruppo Comunale, in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

### **Art. 10 – Obblighi dei volontari**

Gli appartenenti al Gruppo Comunale sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art.1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di protezione civile (previsione, prevenzione e soccorso).

### **Art. 11 – Diritti dei volontari**

In applicazione del DPR 194/2001, ai volontari aderenti al Gruppo Comunale, iscritto all'Elenco territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Campania, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all' art. 2 comma 1 della legge 225/92 come modificato dalla Legge n. 100 del 12 luglio 2012, nonché in attività di formazione addestramento nella stessa materia, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell' art. 108 del D.Lgs 112/98, e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, saranno garantiti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni all'anno:

- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall' art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 226 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione.

### **Art. 12 – Il Consiglio Direttivo**

I volontari del Gruppo Comunale esercitano le attività di cui all'art.1 del presente regolamento sulla base della seguente organizzazione interna:

- un Coordinatore,
- quattro consiglieri;

essi costituiscono il Consiglio Direttivo che provvederà a nominare un Vice coordinatore e un segretario scegliendoli tra i quattro consiglieri eletti.

### **Art. 13 – Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo esamina e formula proposte finalizzate ad un miglior funzionamento delle attività del Gruppo Comunale e al coordinamento con altri Enti o associazioni. Provvede inoltre ad assumere le decisioni più urgenti riguardanti il gruppo. Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese e dura in carica tre anni.

### **Art. 14 – Elezioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale costituita da tutti i volontari regolarmente iscritti. Le votazioni si svolgono ogni tre anni a scrutinio segreto. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Un mese prima della scadenza del mandato vengono presentate le candidature per l'elezione del coordinatore e per l'elezione del Consiglio Direttivo. Sono eleggibili tutti i volontari regolarmente iscritti da almeno due anni.

### **Art. 15 – Sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

In caso di prolungata assenza per motivi personali, o in caso di dimissioni, un membro del consiglio direttivo può essere sostituito dal primo dei non eletti tra i volontari. In caso di dimissioni del Coordinatore si procede invece a nuove elezioni per il solo Coordinatore che dovrà successivamente ricevere la nomina dal Sindaco.

### **Art. 16 – Compiti dell'Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale si riunisce almeno tre volte l'anno per valutare l'andamento delle attività e della vita del gruppo, per programmare e organizzare eventi ordinari e straordinari, per favorire confronti e conoscenze tra i volontari. Eventuali decisioni importanti vengono poste a votazione dell'Assemblea e approvate a maggioranza. Per iniziative di rilevanza esterna o comportanti spese a carico dell'Amministrazione Comunale, si dovrà acquisire preventivamente il parere favorevole dell'Amministrazione medesima.

### **Art. 17 – Resoconto annuale delle attività**

Il Gruppo Comunale provvede, attraverso il Coordinatore, a fornire all'Amministrazione Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno, un resoconto delle attività svolte nell'anno precedente ed il programma di massima delle attività previste per l'anno in corso.

### **Art. 18 – Esclusione dal gruppo**

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari condizionano l'appartenenza al Gruppo Comunale. Le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea del volontario. La sospensione è attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Consiglio Direttivo. Ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso e con atto motivato, il volontario sospeso può essere escluso dal Gruppo Comunale.

